



# COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

*Provincia di Novara*

*C.A.P. 28053 – TEL.0331/971920 FAX 0331/962277*

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 28

**OGGETTO :**  
**CONVENZIONE CON PRO-LOCO PER SPETTACOLO ARTISTI DI STRADA E MANGIAFUOCO "MI ILLUMINO DI MENO" 2019.**

L'anno **duemiladiciannove**, addì **diciotto**, del mese di **febbraio** alle ore **15:30** ed in prosieguo convocata nei modi di legge si è riunita la GIUNTA COMUNALE nella solita sala del Municipio e fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Matteo Besozzi	SINDACO	Presente
Massimo Stilo	VICE SINDACO	Presente
Marta Moalli	ASSESSORE	Presente
Vito Diluca	ASSESSORE	Presente
Claudia Gnemmi	ASSESSORE	Presente
David Amelio Luigi Guenzi	ASSESSORE	Presente

Presenti 6 Assenti 0

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Gamba Gianna il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Besozzi Matteo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto il Bilancio di previsione 2019-21, approvato con DCC. n. 4 del 28/02/2019;

Richiamato il Piano degli Obiettivi 2019 approvato con Deliberazione n.16 del 28.01.2019, il quale prevede, al punto 3.11 degli obiettivi di mantenimento relativi alle politiche giovanili, che il Comune aderisca per l'anno 2019 alla campagna "Mi illumino di meno", proposta dalla trasmissione "Caterpillar" di RAI Radio 2;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.27 del 18/02/2019, con cui, nel ribadire l'adesione a detta campagna, l'Amministrazione dava mandato agli uffici competenti di provvedere allo spegnimento, dalle ore 18.30 alle ore 20.00 del 01.03.2019, dell'illuminazione pubblica della piazza comunale (p.zza F.lli Cervi) e della p.zza Matteotti al fine di realizzare forme di animazione collettiva;

Dato atto che, con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 22 del 25.05.2000 e n. 14 del 24.05.2005, il Comune di Castelletto Sopra Ticino è stato dichiarato Comune ad economia prevalentemente turistica;

Preso atto essere proprie di un Comune a vocazione turistica le finalità istituzionali di promozione del territorio e di comunicazione;

Dato atto che l'organizzazione di manifestazioni di marketing del territorio rientra fra le forme di promozione del territorio e di comunicazione, giacché:

- In merito al primo aspetto (art. 3 del D.Lgs 267 del 18.08.2000) è insita nella definizione di Comune la promozione dello sviluppo della propria Comunità, la quale, per un Comune a vocazione turistica, non può prescindere dallo sviluppo del turismo;

- In merito al secondo aspetto, sulla base del combinato disposto degli artt.1/2/9 L. 7.06.2000 n.150, si configurano quali attività informative e di comunicazione istituzionale quelle volte a promuovere, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni, l'immagine delle amministrazioni, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi di importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale (si richiama a tal fine il parere della Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo per la Liguria n.7/2011: *"Il combinato disposto degli artt.1/2/9 L. 7.06.2000 n.150 considera come attività informativa e di comunicazione istituzionale quelle volte a promuovere mediante strumenti telematici, <<l'immagine delle amministrazioni, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi di importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale>> specificando come le medesime <<non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico>>, potendo esplicitarsi <<anche attraverso...l'organizzazione di manifestazioni...>>... Come emerge dalla relazione della Camera dei Deputati, la L. 150/2000 costituisce una attuazione dei principi generali di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa ...che si deve ritenere non toccata dalle innovazioni previste dal D.L. 78/2010..")*);

Richiamato il parere della Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo per la Liguria n.7/2011, espresso in riferimento alle finalità istituzionali di comunicazione dei Comuni, con cui si sottolinea l'estraneità dell'ambito di applicazione del D.L. 78/2010 di quanto stabilito dalla L. 150/2000 (*"Come emerge dalla relazione della Camera dei*

*Deputati, la L.150/2000 costituisce una attuazione dei principi generali di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa ...che si deve ritenere non toccata dalle innovazioni previste dal D.L. 78/2010..”);*

Ritenuto opportuno comporre l'adesione alla campagna in premessa con la valorizzazione turistica del territorio, attraverso la realizzazione di un pubblico spettacolo con artisti di strada e mangiafuoco;

Effettuata una valutazione di efficienza, efficacia ed opportunità in merito alla modalità di gestione dell'evento, ossia se sia preferibile realizzare lo stesso forma diretta per parte dell'Ente, o ricorrendo al principio di sussidiarietà;

Richiamato il disposto dalla L.11 agosto 1991, n. 266 *Legge Quadro sul volontariato* e s.m.i. e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 *“Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”*;

Vista la L.R. n. 38 del 29 agosto 1994 *Valorizzazione e promozione del volontariato*;

Dato atto che tale modalità di collaborazione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà, come previsto dall'art.118 del titolo V della Costituzione, come modificato dalla L. Cost. 18 ottobre 2001, n.3 e come ribadito dall'art. 8 del D.Lgs 267/2000 in tema di partecipazione popolare e valorizzazione delle libere forme associative;

Ritenuto conseguentemente opportuno organizzare detto spettacolo in collaborazione con la locale Pro Loco;

Visto il disposto del D.L. 78/2010 (art. 6 comma 9), il quale prevede, a decorrere dall'anno 2011, fatte salve le situazioni di inapplicabilità previste dal D.L. 50/2017 convertito in Legge n. 96/2017, il divieto per i Comuni di effettuare spese per sponsorizzazioni;

Dato atto che la realizzazione dell'iniziativa in forma convenzionata ed i conseguenti rimborsi dovuti alla Pro Loco non costituiscono spesa di sponsorizzazione, rientrando l'attività fra le forme di realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente, come da

- parere della Corte dei Conti della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 1076/2010 , la quale ritiene che *“non si configura... quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. ... L'elemento che connota le contribuzioni tuttora ammesse ... è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte dei Comuni ... rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione. Questo profilo teleologico deve essere palesato dall'ente locale in modo inequivocabile nella motivazione del provvedimento. L'Amministrazione avrà cura di evidenziare i presupposti di fatti e l'iter logico alla base dell'erogazione a*

*sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio ”;*  
- pareri n. 1075/2011 e n. 6/2011 della Sezione Lombarda della Corte dei Conti e parere n. 7/2011 della Sezione Ligure della Corte dei Conti ribadenti tale concetto;  
- deliberazione n. 163/PAR/2010 della Sezione Regionale di Controllo per la Puglia la quale conferma *“Resterebbero ... consentite ... le iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche, sia in via diretta, sia indirettamente, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio.”;*

Considerato il fatto che efficienza, efficacia ed economicità di tale strategia sono garantite dal fatto che la collaborazione volontaristica ottimizza l'uso delle risorse umane, aumenta le possibilità di promuovere l'evento e non comporta costi aggiuntivi rispetto all'azione amministrativa;

Dato atto che la Pro loco è soggetto istituzionale preposto allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio;

Ritenuto pertanto in conclusione opportuno ricorrere al principio di sussidiarietà per il conseguimento delle finalità oggetto del presente atto e ritenuta altresì la convenzione lo strumento giuridico pertinente alla strutturazione del rapporto collaborativo;

Richiamato quanto stabilito dalla L.R. n.36 del 7 aprile 2000 *Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro loco;*

Sondata la disponibilità della stessa a convenzionarsi con il Comune per il perseguimento delle finalità citate in premessa;

Preso atto del fatto che essa vanta, in iniziative analoghe, significativa esperienza organizzativa, a garanzia dell'adeguatezza e del livello qualitativo dell'attività svolta;

Predisposta ed approvata l'allegata bozza di convenzione, parte integrante del presente atto;

Demandata al Responsabile di Area la definizione degli ulteriori procedimenti amministrativi volti a dare attuazione alla presente;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli dei presenti espressi nei modi di legge;

## **DELIBERA**

1) Di APPROVARE, nell'ambito della festa del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili “Mi illumino di meno”, ai fini della promozione del consumo consapevole e della valorizzazione turistica del territorio, la realizzazione, in data 01.03.2019, di un pubblico spettacolo con artisti di strada e mangiafuoco, conformemente a quanto disciplinato dall'allegata bozza di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di PRECISARE che tale convenzione avrà durata dalla sua sottoscrizione al 31.03.2019.

3) DI DARE ATTO che il presente atto non comporterà costi integrativi rispetto a quanto già deliberato in sede di adesione alla campagna "Mi illumino di meno" (deliberazione di Giunta Comunale n.27 del 18/02/2019).

4) Di DEMANDARE ai responsabili di Area, secondo le specifiche competenze, gli atti necessari alla definizione di tutti gli ulteriori adempimenti al fine di rendere la presente esecutiva.

5) Di DICHIARARE con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

---

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to Besozzi Matteo

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to dott.ssa Gamba Gianna

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 267/00)**

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 28-02-2019 al 15-03-2019.

Castelletto S. Ticino, lì 28-02-2019

Reg. Pubbl. n. 240

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to dott.ssa Gamba Gianna

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**Divenuta esecutiva in data 10-03-2019**

- Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 - del D.lgs 267/2000)

Castelletto S. Ticino, lì 28-02-2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to dott.ssa Gamba Gianna

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castelletto S. Ticino, lì 28-02-2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dott.ssa Gamba Gianna